

Cassazione Civile – (ripartizione dell’onere della prova in tema di responsabilità medica)

Profili giuridici

In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Esito del giudizio

La Suprema Corte in una complessa vicenda giudiziale determinata dal decesso di un paziente per fascite necrotizzante, ha cassato con rinvio al giudice d'appello la sentenza che aveva escluso il risarcimento del danno per responsabilità medica.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sez. III; Sent. n. 20904 del 12.09.2013